

# TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI

#### Presidenza

Prot. n. 2577 /pres/M

Bari, 26 GIU. 2008

Ai Sigg.

Procuratore della Repubblica

Presidente Consiglio Ordine Avvocati

Presidente Giunta Distrettuale A.N.M.

**Dirigente Amministrativo** 

Rappresentante R.S.U.

Rappresentanti OO.SS.

BARI

Ai Sigg.

Magistrati

LORO SEDI

Trasmetto protocollo delle udienze civili dibattimentali del Tribunale di Bari sottoscritto in data 26/6/2008.

Per decisione unanime dei firmatari del protocollo, lo stesso sarà operativo dal 16 settembre 2008.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Savino

\protoc civile invio



### Protocollo delle udienze civili nel circondario del Tribunale di Bari

#### **Premessa**

Il protocollo per la gestione delle udienze è uno strumento operativo che si fonda sulla individuazione di un insieme di regole per la gestione della organizzazione delle udienze, condivise da tutte le categorie interessate.

#### Art.1

In occasione delle iscrizioni delle cause a ruolo, che gli avvocati preferibilmente eseguiranno mediante codice a barre, i difensori avranno cura di compilare compiutamente ed esattamente i relativi moduli, con puntualizzazione precisa dell'oggetto della controversia, accompagnata dalla codificazione relativa.

La precisa indicazione dei dati è importante sia a fini statistici sia per l'assegnazione della causa alla sezione o al Giudice competente, secondo le tabelle di organizzazione degli Uffici Giudiziari; indicazioni scorrette comportano dilazioni inutili, con ritardi nella fissazione della prima udienza.

In ogni fase di assegnazione del procedimento si procederà d'ufficio al controllo della corretta individuazione dell'oggetto della causa.

La cancelleria provvederà a trasmettere il fascicolo al giudice istruttore subito dopo la sua designazione, sì da consentirgli tempestivo esame degli atti.

#### Art. 2

Le aule di udienza sono aperte alle ore 9,00. Per quest'ora devono essere disponibili in aula tutti i fascicoli delle cause da trattare, sì da permetterne la consultazione agli avvocati interessati, alla presenza del cancelliere di udienza o di diverso dipendente amministrativo incaricato dal cancelliere responsabile della



sezione o del settore.

Le udienze hanno inizio alle 9,15.

I cosiddetti rinvii tecnici, in particolare i rinvii ex art. 183 c.p.c., verranno resi noti dal cancelliere all'apertura dell'udienza.

### Art. 3

Per ciascuna udienza, anche con l'utilizzo di quanto è previsto dal comma 5 dell'art. 168 bis c.p.c., sarà fissato, compatibilmente con il carico dei ruoli, numero massimo di cause tale da consentirne gestione decorosa.

La lunghezza dei rinvii sarà commissurata al numero massimo dei procedimenti da trattare in ciascuna udienza e possibilmente al rispetto di criterio oggetto di elaborazione giurisprudenziale in tema di Legge Pinto, secondo cui, per riconoscersi ragionevole durata di un procedimento civile, è necessario che nell'arco di un anno intervengano almeno tre udienze di sua trattazione.

#### Art. 4

Le udienze sono organizzate per fasce orarie, nel senso che per ciascuna causa o ciascun gruppo di cause è fissato orario di trattazione.

Le fasce orarie iniziali – indicativamente sino alla ore 11 – sono riservate alla trattazione dei procedimenti per i quali sono prevedibili adempimenti di breve durata (quali, ad esempio, precisazione di conclusioni o discussioni orali in controversie semplici).

I conferimenti degli incarichi ai C.T.U. e le assunzioni dei mezzi di prova sono fissati ad orari predeterminati.

Prima dell'inizio delle udienze di prova sulla parte esterna della porta dell'aula di udienza è affissa indicazione dell'orario predeterminato di trattazione delle



singole cause.

Le cancellerie hanno l'onere di fornire agli utenti adeguata conoscenza delle aule di udienza dei vari giudici.

I giudici avranno cura di fissare una udienza straordinaria per la trattazione dei procedimenti cautelari e per la assunzione delle prove.

### Art. 5

In caso di costituzione il giorno dell'udienza, il difensore depositerà il fascicolo prima della effettiva trattazione.

Nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, il difensore dell'opposto avrà cura di allegare, contestualmente alla costituzione, anche il proprio fascicolo della fase monitoria.

Nella ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ciascun avvocato dell'ammesso al beneficio ne darà atto nel primo atto difensivo, producendo in giudizio copia del provvedimento di ammissione e fornendo ogni altro elemento utile per eventuali verifiche successive.

### Art. 6

I giudici e i difensori porranno massima cura, in particolar modo per le udienze straordinarie, nel rispetto degli orari di inizio della udienza e della trattazione di ciascun procedimento, salvi gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti fissati nelle fasce orarie precedenti.

Se nel corso dell'udienza si verifichi slittamento significativo dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in/attesa.





In ipotesi di impedimento del giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data e, per la trattazione delle cause già fissate, provvederà ad organizzare la propria sostituzione con sostituto operativo, nel rispetto delle previsioni tabellari.

Sarà prestabilito sistema di turnazione per la sostituzione dei giudici professionali con G.O.T..

Se la sostituzione non è possibile, il giudice disporrà il rinvio della udienza, contenendo il rinvio nel termine di trenta giorni. La notizia del rinvio verrà resa pubblica tempestivamente con avviso esposto al pubblico nella cancelleria. Per le udienze istruttorie comportanti audizione di testi o giuramenti di CTU, per i procedimenti cautelari e negli altri casi particolari, la cancelleria comunicherà direttamente ai difensori, anche a mezzo telefono, fax, posta elettronica o sito web ufficiale, la data del rinvio.

#### Art. 7

All'udienza di prima comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'orario fissato per l'inizio dell'udienza.

In caso di mancata presenza di entrambe le parti all'orario fissato per una udienza di prima comparizione o di trattazione, il provvedimento di rinvio o di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c. sarà adottato dopo il decorso di un'ora dall'orario fissato per la trattazione del procedimento e in ogni caso al termine dell'udienza.

In caso di mancata presenza all'orario fissato, senza giustificazione, di/una sola



delle parti, il giudice terrà conto delle necessità legate all'ordinato svolgimento dell'udienza, della disponibilità allo spostamento dell'orario od anche della data della stessa udienza (offerta dalle parti presenti dello stesso procedimento e dalle parti di altre cause), dello stato e delle caratteristiche della causa, per decidere se procedere comunque alla trattazione della stessa o disporre rinvio di orario o di data.



Se nel corso dell'udienza i difensori si presentino in ritardo rispetto all'orario prefissato, in quanto trattenuti dinanzi ad altro giudice per il protrarsi di altra udienza, il giudice ne terrà conto e consentirà lo spostamento ad ora successiva, se sia possibile, altrimenti al termine dell'udienza; in tale ultima ipotesi, in caso di indisponibilità della controparte o dei testi citati o del CTU convocato a tratternersi sino alla fine dell'udienza, il giudice sposterà la prova ad altra udienza.

#### Art. 8

L'avvocato costituito, nel caso in cui non possa essere presente in udienza, si deve adoperare per farsi sostituire da un collega che sia a conoscenza degli atti e degli adempimenti da compiere nel corso dell'udienza.

I difensori eviteranno di chiedere meri rinvii dell'udienza che comunque non saranno concessi, se non su richiesta congiunta di tutte le parti e per specifici, documentati motivi.

Nel caso in cui richieste congiunte di rinvio siano determinate dalla pendenza di trattative per la definizione stragiudiziale della lite, i difensori avranno cura di precisare lo stato delle trattative, onde consentire al giudice di valutare l'opportunità del rinvio.



Nel verbale dovrà darsi atto delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Ciascun giudice garantirà e renderà note modalità di ricevimento degli avvocati per la esposizione di questioni urgenti o comunque diverse dalle problematiche processuali o sostanziali da trattare in udienza.

In caso di proposizione di istanze cautelari o anticipatorie anteriormente alla data della prima udienza, ovvero in caso di chiamata in causa del terzo da parte del convenuto ex art. 269 c.p.c., i difensori avranno cura di segnalare al giudice, attraverso la cancelleria, l'opportunità di tempestivo esame del fascicolo.

#### Art. 9

Il giudice, coadiuvato dal P.M. (nei casi in cui interviene), dal personale amministrativo operante, dai difensori, assicurerà particolare cura nell'adempimento di sua competenza, di far svolgere le udienze in maniera corretta, regolare, non confusa, in linea con il rilievo della funzione giurisdizionale esercitata.

In particolare, nell'esame delle parti, nella escussione dei testimoni, nell'affidamento degli incarichi peritali, tenendo presente la controversia trattata, sarà garantita la necessaria riservatezza, in rispetto del disposto dell'art. 84 delle Norme di Attuazione del c.p.c..

Le cause saranno chiamate dal giudice nell'ordine di presentazione dei relativi fascicoli e gli avvocati si avvicineranno al giudice solo al momento della trattazione delle cause in cui sono costituiti.

I procedimenti camerali collegiali sono trattati con presenza in aula soltanto dei difensori e delle parti del procedimento trattato.



Per esigenze particolari, il giudice potrà fissare udienze istruttorie straordinarie, il martedì e il giovedì anche di pomeriggio nei limiti dell'orario di ufficio.

In caso di indisponibilità delle cancellerie ad assicurare sevizio di verbalizzazione sia tradizionale sia con strumenti informatici, il giudice controllerà verbalizzazione eseguita dai difensori o dai loro sostituti, in contraddittorio.

La verbalizzazione deve essere tendenzialmente sintetica, ma contenente tutte le istanze delle parti. Sono ammessi fogli di deduzione dattiloscritti da allegare al verbale di udienza, semprechè improntati alla massima sintesi.

#### Art. 10

L'udienza ex art. 183 c.p.c. costituirà occasione di effettivo colloquio e collaborazione processuale tra il giudice e i difensori, per la delimitazione del thema decidendum e di quello probandum, con emersione delle questioni rilevabili di ufficio di cui appare opportuna la trattazione.

I termini di cui al comma 6 dell'art. 183 dovranno essere chiesti tassativamente alla prima udienza di trattazione, dopo la verifica della regolare costituzione del contraddittorio tra le parti, anche nella ipotesi in cui l'udienza dovesse essere rinviata.

Se le parti non chiedano i termini di cui all'art. 183 co. 6, la discussione sui mezzi di prova potrà svolgersi nel corso dell'udienza di prima comparizione ed all'esito il giudice potrà provvedere sulla ammissione delle prove con ordinanza a verbale, fissando l'udienza successiva per l'assunzione delle prove:

In caso di richiesta dei termini di cui all'art. 183 co.6, il giudice con l'ordinanza prevista dallo stesso comma, redatta secondo schema-tipo adottato da tutti i giudici del circondario, fisserà udienza per la discussione sulla ammissione dei





mezzi di prova.

Il provvedimento di concessione dei termini ex art.183, co.6, c.p.c. deve contenere l'espressa autorizzazione ai procuratori delle parti di ritirare i rispettivi fascicoli dieci giorni prima della scadenza di ciascun termine, imponendone il rideposito entro tale giorno di scadenza. Tanto consentirà la rituale formazione del fascicolo di parte da depositare allo sportello unico.

### Art. 11

Nella citazione dei testi i difensori avranno cura di indicare con precisione l'orario fissato per la escussione dei testi, il giudice, l'aula e il giorno, nonchè l'avvertimento al testimone della opportunità di comunicare, a chi ha provveduto alla citazione, l'impossibilità a comparire.

#### Art. 12

Nella richiesta di consulenza tecnica il difensore formulerà proposta di quesito.

I difensori delle altre parti nelle loro memorie istruttorie formuleranno pareri di contrarietà, modifica o integrazione del quesito.

Nell'ordinanza ammissiva il giudice provvederà a formulare i quesiti da porre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il contenuto e l'integrazione degli stessi quesiti all'udienza di comparizione del perito e di affidamento a lui dell'incarico.

I quesiti saranno definitivamente puntualizzati all'udienza di affidamento dell'incarico al CTU e di suo giuramento.

Nel verbale di affidamento dell'incarico, redatto secondo schema tipo adottato da tutti i giudici del circondario, sarà indicato l'inizio delle operazioni peritali, nonchè il termine concesso al CTU per il deposito della relazione di perizia (da effettuarsi



in tante copie cartacee e in supporto informatico quante sono le parti), decorrente dall'inizio delle operazioni. Inoltre saranno avvisate le parti della facoltà di nominare consulenti di parte sino all'inizio delle operazioni, consulenti che, se ritualmente e tempestivamente nominati, potranno partecipare al medesimo inizio. Il CTU sarà inoltre autorizzato a ritirare fascicoli di parte, che dovranno essere restituiti insieme al deposito della perizia ed eventualmente ad avvalersi di collaboratori di sua fiducia per l'espletamento di attività meramente esecutive, nonchè a verifiche, accertamenti, richieste di documentazione presso enti pubblici.

Il giudice, dopo l'affidamento dell'incarico al CTU, fisserà udienza successiva di trattazione della causa a distanza congrua dalla data di stabilito deposito della perizia, sì da permettere alle parti di prendere compiuta contezza della consulenza e quindi di dedurre con cognizione all'udienza fissata.

In caso di ammissione di consulenza con provvedimento emesso fuori udienza, l'ordinanza dovrà esere comunicata per intero alle parti ed al CTU.

### Art. 13

I difensori avranno cura di predisporre i fascicoli di parte in rispetto della previsione dell'art.74 delle Norme di Attuazione del c.p.c., con sezioni separate per atti e documenti, distinta e numerazione che deve trovare riscontro nell'indice del fascicolo. La cancelleria verificherà la regolare formazione del fascicolo, la presenza delle produzioni e delle cope degli atti e attesterà il regolare deposito alla presenza dei difensori.

In caso di produzione di documenti in udienza se ne darà atto a verbale, con indicazione specifica degli estremi identificativi di ciascun documento e



annotazione sull'indice del fascicolo di parte.

Gli atti del fascicolo di ufficio saranno inseriti progressivamente man mano che vengono depositati e custoditi in tale ordine dal cancellerie. Difensori e giudice avranno cura di non modificare l'ordine durante la consultazione del fascicolo.

I provvedimenti sono sottoscritti dal giudice con grafia leggibile, salvo il caso di apposizione di timbro comprendente la indicazione del nominativo del giudice.

#### Art. 14

All'udienza di precisazione delle conclusioni i difensori potranno presentare fogli separati (predisposti anche in copia per gli altri avvocati e contenenti soltanto le conclusioni definitive), da allegare al verbale; le conclusioni devono essere precisate per esteso e comprendere i dati anagrafico-fiscali delle parti ed eventuali dati catastali.

Con il deposito degli scritti conclusivi, l'avvocato allega copie di tutti i propri scritti difensivi, anche su supporto informatico (floppy disk o cd-rom); in caso di contrato tra testo scritto e testo risultante da supporto digitale, prevale il primo.

Il giudice avrà cura di fissare a breve termine la nuova udienza di conclusione

per le cause che, già riservate a sentenza, siano state rimesse sul ruolo per esigenze istruttorie.

#### Art. 15

I difensori, all'atto del costituzione in giudizio, potranno indicare il numero dell'utenza telefonica, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica presso i quali desiderano ricevere le comunicazioni nel corso del procedimento.

In tutti i casi in cui risulta opportuno, il giudice, comunque, autorizzerà anche ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la comunicazione dei provvedimenti mediante fax o





posta elettronica.

In tutti i casi di comunicazioni effettuate mediante fax o posta elettronica, i difensori si impegnano a confermare, con lo stesso mezzo, entro tre giorni, l'avvenuta ricezione dell'atto all'inrizzo e-mail o al numero di fax, che dovranno essere indicati con adeguata evidenza nella comunicazione della cancelleria.

#### Art. 16

Si procederà semestralmente alla verifica del funzionamento del protocollo.

Bari, 26 giugno 2008

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sottoscrive il protocollo previa consultazione delle seguenti Associazioni forensi: A.N.F. – Sindacato Avvocati di Bari, A.I.G.A., U.D.A.I., Camera Civile, Camera Penale, Osservatorio Barese sulla Giustizia, Avvocatura Alternativa, Associazione Avvocati Modugno, Camera Tributaria, Associazione Avvocati Rutigliano, Associazione Avvocati Monopoli, Associazione Avvocati Giuslavoristi, Unione Giuristi Cattolici Italiani, Associazione Avvocati Bitonto-Palo del Colle-Giovinazzo, Associazione Avvocati Putignano, A.I.A.F., Associazione Avvocati Gravina in Puglia, Associazione Avvocati Altamura, Camera Minorile, Comitato Pari Opportunità presso l'Ordine

degli Avvocati di Bari.

Presidente del Tribunale

Procuratore della Repubblica

Presidente Consiglio Ordine Avvocati

Presidente Giunta Distrettuale A.N.M.

Dirigente Amministrativo

Rappresentante R.S.U.

Latifor Assorting



Rappresentanti OO.SS.

Des CEIL-FIS Pamelo Canono CISL-FPS

1) Prejordenti sella II = e III = Je Zione Civile Covami Bugindos day la delp